

## **VIOLENZA di GENERE e CODICE ROSSO**

### **Le forme di tutela in sede penale- la procura**

**Fenomeno sociale** – e giudiziario - quantitativamente e qualitativamente impressionante –

#### **Dettaglio annuale (dati Istat)**

- **2019:** 101 femminicidi su 111 vittime donne
- **2020:** 106 femminicidi su 116 vittime donne
- **2021:** 104 femminicidi su 119 vittime donne
- **2022:** 105 femminicidi su 126 vittime donne
- **2023:** 96 femminicidi su 117 vittime donne
- **2024:** 116 femminicidi su 116 vittime donne
- **2025:** 85 femminicidi su 97 vittime donne
- **2026:** 19

Tutti i reati di violenza familiare e/o di genere ma anche femminicidi

Analisi diversa:

in generale (**emersione del fenomeno occulto; diversa coscienza sociale: più denunce di ppoo e di terzi**)

femminicidi, più complesso – fenomeno trasversale, poco o nulla prevedibile – rispetto al quale sembrano poco efficaci le strategie anche legislative adottate

numeri della procura :

Nel complesso i procedimenti per **reati di violenza di genere o comunque dell'ambito intrafamiliare e/o in danno di soggetti vulnerabili** sono stati (nel periodo 01.07.2024-30.06.2025) ben **959<sup>1</sup>**, di

---

<sup>1</sup> tra i vari registri.

cui ben **622** hanno riguardato **reati di codice rosso** in senso proprio (ovvero sottoposti alla disciplina degli art. 362 co . 1 ter e/o 362 bis c.p.p.

- con riferimento al reato di **maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)** si sono verificate ben **308 iscrizioni a carico di noti e 24 a carico di ignoti**;
- con riferimento al reato di **stalking (art. 612 bis c.p.)** si sono verificate rispettivamente **164 iscrizioni a carico di noti e 5 a carico di ignoti**;
- le **violenze sessuali** arrivano a **102 iscrizioni, di cui 71 a carico di noti** .

apparato normativo imponente, progressivamente più specifico, che richiede molto impegno

ma zero risorse in più

molto è stato fatto sotto il **profilo normativo**

Esperienza, ovviamente, che ha tratto insegnamento da casi di colpevoli ritardi e sottovalutazioni di quanto denunciato, come emblematicamente ha insegnato la nota sentenza CEDU nella causa Talpis contro Italia del 2 marzo 2017 (ricorso n.41237/2014), essendosi ritenuto violare sia l'art.2 della CEDU il ritardo col quale le autorità competenti, ricevuta la denuncia di violenze domestiche, avevano adottato le misure di tutela della vittima sia l'art.3 della Convenzione il lungo periodo di inattività della autorità prima di avviare il procedimento penale per il reato di lesioni aggravate, ciò configurando il mancato adempimento degli obblighi di protezione <sup>2</sup>.

**La legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso)** è una legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. **Il nome della legge ricorda l'ordine di precedenza accordata in pronto soccorso a quei casi che necessitano un intervento immediato, vista la gravità della situazione.**

---

<sup>2</sup> Lo Stato italiano fu condannato in quanto «...non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

Così accade anche per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza, atti persecutori e maltrattamenti.

**legge 19 luglio 2019 n.69:** necessità di apprestare un'efficace tutela della vittima dei reati di violenza di genere e domestica

integrata con L. 122/23 , L.168/23, L. 181/25 (femminicidio)

➤ **La risposta giudiziaria sollecita.**

A questo fine, s'intende imprimere velocità all'intervento giudiziario in presenza dei delitti tipicamente espressivi della violenza di genere e domestica

- accelerando la tempistica dalla trasmissione della notizia di reato (art.347, comma 3 c.p.p.): comunicazione immediata , anche in forma orale
- facendo obbligo al p.m. di assumere informazioni dalla vittima o dal denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (art.362, comma 1 *ter* c.p.p.).
- 362, comma 1 *ter* c.p.p., per cui “Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577 bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, *il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della*

*notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*” . Il pubblico ministero **provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta**, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo **612-bis, quarto comma**, del codice penale<sup>(6)(7)</sup>

- la polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia o segnalazione o querela deve trasmetterla **immediatamente al pubblico ministero**;
- notizia da privati – avv
- il pubblico ministero deve **entro tre giorni assumere le dichiarazioni della persona offesa** e dare le disposizioni necessarie per le indagini urgenti;
- termine – derogabilità (salvo il casi di rich., audizione diretta) – clausola di salvaguardia
- delegabilità (se rich audizione diretta – motivato provv. Pm - non delegabile x 612 bis co 4 (aggravante di genere)
- rich.audizione diretta – motivata e tempestiva – provv. pm

## COME FACCIAMO NOI

- la prova, specie in caso di persone offese minori o di particolare vulnerabilità, viene raccolta mediante **l'incidente probatorio** ovvero una forma di esame della persona offesa con modalità protette;

possono essere emesse **misure cautelari di divieto di avvicinamento, divieto di dimora e altre forme di limitazione della libertà dell'indagato**, oltre alle misure cautelari classiche degli arresti domiciliari o della custodia in carcere che vengono adottate nei casi più gravi;

## MISURE D'URGENZA. ALLONTANAMENTO D'URG, ARRESTO DIFFERITO

Viene inserito, anche nel Codice di procedura penale un nuovo articolo sulle **misure urgenti di protezione della persona offesa** (art. 362-bis) ai sensi del

quale il Pm dispone di 30 giorni al massimo per valutare se richiedere l'applicazione delle misure cautelari, dopodiché il Gip avrà ulteriori 30 giorni al massimo per la decisione sull'istanza (Art. 7). **LEGGE 168/23**

- in tutto il procedimento sono previsti vari termini accelerati per i consueti atti processuali; rendere **più veloci** le **valutazioni preventive** sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza; rendere **più efficaci** le azioni di protezione preventiva
- in tutto il corso del procedimento e anche nella fase dell'esecuzione **la persona offesa viene informata dagli sviluppi del procedimento** e anche **dell'evolversi delle misure cautelari** adottate nei confronti dell'indagato o imputato o condannato.

È interessante osservare che il provvedimento prevede l'applicazione delle **misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno** nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 2).

- la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609 *quater* c.p. (atti sessuali con minorenni);
- l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *ter* c.p., da sei a dodici mesi.

**Legge 2 dicembre 2025, n. 181**, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime - ”FEMMINICIDIO”*

### **1.1. Il delitto di femminicidio.**

La novità è data dall'introduzione della fattispecie di *“femminicidio”* di cui all'art. 577 bis c.p., connotata da elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p.

Intanto, il primo elemento caratterizzante riguarda la **vittima**, potendo essere soltanto una **donna**.

Il solo dato di genere, però, non è sufficiente, poiché anche il reato di cui all'art. 575 c.p. può essere commesso nei confronti di una donna.

E infatti, l'art.577 bis c.p. richiede, oltre all'essere una donna vittima del reato, ulteriori **elementi caratteristici alternativi**, rinvenibili ora nelle finalità dell'agire, ora nella tipicità della condotta dell'autore.

Occorre che l'autore cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:

- atto “di odio” o “di discriminazione” o “di prevaricazione”
- ovvero quale atto “di controllo o possesso o dominio in quanto donna”
- oppure quale (re)azione di fronte “al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”
- ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un “atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

In presenza di una di queste condizioni, in coerenza con la previsione del femminicidio quale fattispecie autonoma rispetto all'omicidio, troverà applicazione un **trattamento sanzionatorio dedicato**:

- la **pena base** consiste nell'**ergastolo**
- il riconoscimento di **circostanze attenuanti** incontra precisi **limiti di diminuzione** di pena

*“Quando ricorre **una sola** circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, **la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro**” (comma 3).*

*Quando ricorrono **più** circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, **la pena non può essere inferiore ad anni quindici**” (comma 4).*

## 1.2. L'aggravante di genere.

I connotati delle condotte e le finalità dell'agire che caratterizzano il delitto di femminicidio sono stati trasferiti dal Legislatore anche in altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere, inserendoli quali circostanza aggravante (applicabile, appunto, «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali») e che, con felice espressione, è stata giustamente definita una “aggravante di genere”<sup>3</sup>.

Ritroviamo, infatti, l' “aggravante di genere” nei tipici delitti di cosiddetto “codice rosso”: maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572 comma 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 comma 4 c.p. con richiamo all'art.582 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-bis comma 4 c.p.), ma pure nel reato di interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.).

Tuttavia, **gli effetti sanzionatori di questa aggravante di genere non sono uguali per ogni fattispecie in cui è prevista** e non se ne comprende appieno la ragione o la ragionevolezza.

Nella più parte delle ipotesi, l'aggravante è ad effetto speciale, comportando un aumento di pena da un terzo alla metà o da un terzo a due terzi (artt.572, c.5, 585, c.4, 593 ter, c.6, 612 bis, c.4, 612 ter, c.5), ma non così per il delitto di violenza sessuale di cui all'art.609

---

<sup>3</sup> Da F. Lazzeri, “In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali” in “Sistema Penale”, 3.12.2025, da cui queste linee guida traggono ispirazione.

bis (posto che rientra nel nuovo n.5 ter 1. dell'art.609 ter c.p. con aumento di pena di un terzo).

L'effetto di questa aggravante introdotta in più fattispecie non riguarda, però, solo l'aspetto sanzionatorio, ma comporta conseguenze anche procedurali, quali quelle per il reato di cui all'**art.582 c.p.**

Infatti, poiché l' "aggravante di genere" è stata inserita nell'art.585 c.p.(con il comma4) *sic e simpliciter* (ossia senza alcun coordinamento sul comma 1 dell'articolo), se ricorrerà renderà procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali di cui all'art.582 c.p.

Sarà, pertanto, opportuno, nel futuro, adeguatamente verificare se, in caso di lesioni personali, ricorra solo l'aggravante di cui all'art.577 n.1 c.p. o anche quella nuova di genere, dipendendo dalla valutazione la procedibilità a querela o d'ufficio.

Segnalo che, al contrario, quando l' "aggravante di genere" ricorra nel delitto di atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p. la procedibilità resta a querela (art.612 bis, c.5 c.p.).

Con tutte le difficoltà di giustificare questa disparità di trattamento, posto che il delitto di atti persecutori è punito più gravemente di quello di lesioni personali.

L'aggravante di genere, infine, assume anche ulteriori rilievi procedurali/processuali.

Infatti, sia in tema di **intercettazioni**, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis c.p. o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma c.p. (ossia quando ricorre l'aggravante di genere), **non opera il limite di durata massima di 45 giorni** (art.267, c.3 ultima parte c.p.p.).

Inoltre, l'aggravante di genere ha importanti effetti quanto alla scelta delle **misure cautelari** da richiedere al giudice (di cui *infra*).

### **1.3. Il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p.**

Con la novella si prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «*non più convivente*» quando «*l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*».

## **2. Modifiche al codice di procedura penale.**

### **2.1. Competenza del Tribunale monocratico per il reato di cui all'art.572 c.p. e per il reato di cui all'art.612 ter c.p. (nuovo art.33 ter c.p.p.)**

Molto opportunamente, la riforma introduce l'art.33 ter c.p.p., con cui si prevede che il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p., anche se aggravato ai sensi del comma secondo o dell'aggravante di genere, sia di competenza del **Tribunale monocratico**.

Parimenti si dispone per il reato di cui all'art.612 ter c.p. ("*revenge porn*").

Soprattutto per il reato di maltrattamenti aggravato si tratta di una "buona notizia" a fronte delle gravi difficoltà organizzative e dei conseguenti tempi lunghi che la trattazione dibattimentale del reato esige.

Quasi a fare, però, da contraltare a questo sgravio organizzativo, probabilmente per una *svista*, **rientra nella competenza del Tribunale collegiale il reato di cui all'art.612 bis c.p., qualora ricorra l'aggravante di genere** (comma 4).

Infatti, poiché la pena si assesta a dieci anni e dieci mesi di reclusione, trova applicazione la regola generale dell'art. 33-*bis* c. 2 c.p.p. che individua la competenza, appunto, nel Tribunale collegiale.

**- ORGANIZZAZIONE LAVORO IN PROCURA (GRUPPO, TURNI, SCADENZE , LEGGE 122/23, SEZIONE FD)**

**Lavoro difficile: no sfera magica, no soliti canoni di previsione pericolosità**

**CRITICITA'  
ESECUZIONE**

**RAPPORTI CON CAUSA CIVILE**

**RAPPORTI CON MINORILE**